

SICUREZZA ANTINCENDIO

La Prevenzione degli incendi è una delle attività fondamentali per prevenire gli incidenti e gli infortuni negli ambienti di vita e di lavoro, in presenza di sostanze infiammabili, esplosive ed in genere pericolose per la conservazione dei beni e la sopravvivenza degli animali e degli esseri umani.

La prevenzione è funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze. Essa si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione.

Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, riguardante lo Schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, recependo quanto previsto dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122 in materia di snellimento dell'attività amministrativa, **individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera** una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati.

La nuova disciplina tiene ovviamente conto degli effetti che l'avvento della segnalazione certificata di inizio attività (legge n. 122/2010) dispiega, seppure con le limitazioni già descritte, sui procedimenti di competenza del Corpo Nazionale, nonché di quanto previsto dal regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

Il nuovo regolamento, attualizza l'elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi e, introducendo il principio di proporzionalità, correla le stesse a tre categorie, A, B e C, individuate in ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l'attività stessa.

Il provvedimento individua, per ciascuna categoria, procedimenti differenziati, più semplici rispetto agli attuali procedimenti, con riguardo alle attività ricondotte alle categorie A e B. Con l'individuazione di distinte categorie, A, B e C, è stato possibile effettuare una modulazione degli adempimenti procedurali e, in particolare:

- **nella categoria A** sono state inserite quelle attività dotate di "regola tecnica" di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;

- **nella categoria B** sono state inserite le attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria 'superiore';

- **nella categoria C** sono state inserite le attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della "regola tecnica"

Il D.M. 7 agosto 2012 del Ministro dell'interno è stato predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

Il provvedimento sostituisce il decreto del Ministro dell'Interno 4 maggio 1998, recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco", adottato ai sensi del precedente regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 37 del 1998.

Normativa di riferimento consultabile su

<http://www.vigilfuoco.it/asp/page.aspx?IdPage=5574>

D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 ed allegati

D.M. 7 agosto 2012 ed allegati (G.U. n. 201 del 29/08/2012)

Circolare nuovo regolamento di Prevenzione Incendi

DCPST/DD n. 200 del 31/10/2012 - Modulistica

Lettera-Circolare prot. n. 13061 del 06/10/2011

Lettera-Circolare prot. n. 13722 – Precisazioni

Tutta la normativa di prevenzione incendi è consultabile su

Norme on-line di Prevenzione Incendi

<http://www.vigilfuoco.it/asp/Page.aspx?IdPage=5136>

NB: I professionisti abilitati a svolgere le pratiche di prevenzione incendi, a rilasciare le certificazioni ai fini dell'approvazione di progetti e del rilascio del certificato di prevenzioni incendi, (legge 818/84) sono autorizzati dal Ministero degli Interni, dopo la frequenza di uno specifico corso di specializzazione organizzato dal ns. Ordine Professionale ed iscritti negli specifici elenchi tenuti dal medesimo ministero. Gli elenchi si possono consultare su

<http://www.vigilfuoco.it/asp/ricProfessionisti.aspx>